

APPELLO 05-21

LA GIURIA D'APPELLO

riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (componenti), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (componenti supplenti) e Sergio Pepe, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 25230, pervenuto alla F1V il 27 luglio 2005 (prot. n. 9510), avverso la decisione della Comitato per le proteste del Campionato del Lario per B25 e J24, emessa a Mandello del Lario il 24 luglio 2005, con la quale, in accoglimento della protesta presentata da ITA 25328 contro ITA 25230, è stata inflitta la squalifica a ITA 25230 nella 2a prova, disputata il 23 luglio 2005, per una infrazione alla regola [10](#) compiuta sui lato di bolina.

Con l'appello in esame ITA 25230 lamenta che ITA 25328 non avrebbe informato verbalmente il protestato (appellante) della intenzione di protestare ed avrebbe esposto la bandiera rossa solo durante il secondo lato di poppa (come dichiarato dallo stesso protestante nel modulo di protesta), dopo oltre un miglio dall'incidente, verificatosi durante la prima metà del secondo lato di bolina; il che avrebbe impedito al protestato di sanare l'infrazione mediante l'autopenalizzazione. In particolare, ad avviso dell'appellante, la decisione del Comitato per le proteste di ritenere valida la protesta di ITA 25328, proseguendo l'udienza che ha poi portato alla squalifica del protestato, sarebbe errata in quanto la bandiera di protesta non sarebbe stata esposta alla prima ragionevole occasione e tale ritardo non potrebbe essere giustificato dalla circostanza, rappresentata in udienza dal protestante, di non aver trovato prontamente sotto coperta la bandiera.

Il Presidente del Comitato per le proteste nelle proprie osservazioni rileva, per quanto interessa il procedimento in esame ed i motivi di appello, che:

- il protestato (appellante) avrebbe contestato la validità della protesta solo alla fine dell'udienza;
- il protestato (appellante) non avrebbe contestato in udienza il richiamo di protesta alla voce, ma avrebbe solo dichiarato di non averlo sentito;
- il protestante avrebbe esposto la bandiera rossa tardivamente, in quanto la ricerca della suddetta bandiera avrebbe richiesto del tempo, essendo la barca in prestito;
- comunque tra l'incidente e l'esposizione della bandiera di protesta risulterebbero percorsi circa 800 metri;
- l'informazione verbale sarebbe sufficiente.

Il protestante (appellato) rileva ancora che:

- il giudice di primo grado avrebbe già accertato che l'informazione di protesta sarebbe avvenuta immediatamente alla voce e con l'esposizione della bandiera alla prima ragionevole occasione;
- l'incidente sarebbe avvenuto assai più vicino alla boa di poppa di quanto asserisce l'appellante e l'informazione di protesta sarebbe stata ribadita in occasione del successivo incrocio dopo il giro di boa;
- la difesa svolta in giudizio dal protestato in merito alla responsabilità dell'incidente implicherebbe il superamento delle eccezioni preliminari di procedura;
- l'onere di provare la tardività della esposizione della bandiera grava sull'appellante.

Sulle doglianze dedotte da ITA 25230, la Giuria di Appello osserva che, in base alla regola [63.5](#), il Comitato per le proteste ha il dovere di accertare e decidere, innanzitutto e prima di procedere alla discussione nel merito della protesta, se sussistono tutti i requisiti previsti per la validità di una protesta. Per quanto riguarda le proteste di una barca contro un'altra barca, la regola [61.1\(a\)](#) stabilisce in primo luogo che il protestante ha l'onere d'informare il protestato della propria intenzione di protestare. Di norma, tale intendimento va manifestato gridando la parola "protesto" ed esponendo in maniera visibile, alla prima ragionevole occasione, una bandiera rossa, da mantenere esposta fino a quando il protestante è in regata. Nella specie è evidente che il protestante doveva adempiere a entrambe queste formalità, visto che non ricorrevano le deroghe previste dalla regola [61.1\(a\)1](#) in quanto le barche erano a portata di voce al momento dell'incidente, dalla regola [61.1\(a\)2](#) in quanto la barca del protestante (trattasi di Beneteau 25) non ha una lunghezza inferiore ai 6 metri e dalla regola [61.1\(a\)3](#) in quanto non risultano danni o lesioni determinati dalla collisione ed evidenti per le barche coinvolte nell'incidente.

E' da precisare altresì che lo scopo dell'onere di "informare il protestato" non è soltanto (come afferma l'appellante) quello di offrire al protestato l'opportunità di emendare la propria colpa, eseguendo una tempestiva autopenalizzazione. Infatti è bene ricordare e sottolineare che un principio fondamentale di comportamento sportivo, sancito solennemente come "Principio di base" dal Regolamento di regata, impone ai concorrenti che siano consapevoli di aver infranto una regola, di eseguire prontamente e

spontaneamente la penalità, a prescindere dall'intenzione altrui di presentare una protesta.

In realtà lo scopo della regola [61.1\(a\)](#), nell'imporre un formale ed inequivoco preannuncio della protesta nell'immediatezza dei fatti, consiste piuttosto nel garantire al protestato la possibilità di memorizzare la dinamica dell'incidente, di focalizzarne il contesto complessivo, di rilevare l'esistenza e l'identità di potenziali testimoni, di riflettere sul quadro normativo applicabile. E' agevole comprendere, dunque, che il rispetto di questa disposizione non è dettato da un vuoto ed inutile formalismo, ma ha una finalità rilevante sul piano processuale, poiché tende a tutelare un effettivo esercizio dei diritti di difesa in udienza, laddove la mancanza di un immediato avviso di protesta comporterebbe un ingiusto vantaggio per il protestante a discapito della controparte.

Orbene, per quanto riguarda l'esposizione della bandiera di protesta, l'appellante evidenzia che l'incidente (come pacificamente risulta dallo stesso modulo di protesta) è avvenuto durante il lato di bolina, mentre la bandiera rossa è stata esposta dal protestante durante il successivo lato di poppa, dopo un tratto di percorso stimato (a seconda delle diverse prospettazioni delle parti) tra il mezzo miglio ed un miglio (o più).

Giova premettere che la valutazione sulla tempestività della esposizione della bandiera di protesta spetta al giudice di primo grado. Tuttavia, ferme restando le circostanze di fatto adeguatamente accertate (vedi reg. app. [F5](#)), le conclusioni tratte in primo grado che coinvolgano anche un ragionamento su elementi di natura non esclusivamente fattuale (come nella specie) sono soggette al sindacato del giudice di appello per quanto riguarda sia la congruità dell'apprezzamento logico, sia la corrispondenza delle conclusioni ai dati fattuali acclarati, sia la correttezza dell'interpretazione e dell'applicazione delle regole (vedi caso ISAF104).

Invero, tenendo conto delle condizioni meteo-marine riferite dalle parti e risultanti dal rapporto di regata, sarebbe già arduo considerare come ammissibile un ritardo di 800 metri o anche meno. Ma l'aspetto fondamentale da evidenziare in questa sede è che la nozione di "prima ragionevole occasione", posta dal Regolamento per l'esposizione della bandiera rossa, non può essere correttamente valutata alla stregua di un parametro meramente spazio-temporale. Infatti la prima ragionevole occasione si verifica, a prescindere dal tempo trascorso dopo l'incidente, non appena almeno un membro dell'equipaggio della barca protestante abbia la possibilità di adempiere a questa formalità, essendo libero da altre prioritarie incombenze attinenti alle esigenze di governo e di manovra dell'imbarcazione.

L'individuazione, in concreto, di questo momento dipende essenzialmente dalle condizioni meteo-marine, dalla vicinanza o dall'incrocio con altre barche, dall'insorgenza di eventuali situazioni a bordo che richiedano il pronto intervento o la continua attenzione dell'equipaggio (di tutto l'equipaggio), dal numero delle persone occupate nella conduzione della barca.

Ai fini dell'adempimento di tale onere non hanno, invece, alcuna rilevanza le eventuali difficoltà incontrate dal protestante nel cercare a bordo la bandiera rossa, e neppure potrebbe avere rilievo l'impossibilità di trovarla (ad esempio, perché volata via in mare). Tali circostanze sono del tutto soggettive ed evidenziano semmai una negligenza della barca protestante nel preparare per un pronto e sicuro utilizzo tutte le dotazioni necessarie ed opportune per disputare una gara, con l'osservanza dei doveri previsti dal Regolamento di regata, tra i quali è certamente compreso l'onere di avere la disponibilità di una bandiera rossa da esporre con la dovuta tempestività, se si vuole presentare una protesta valida.

Nella specie, per quanto risulta dallo stesso modulo di protesta, il protestante avrebbe ben potuto esporre la bandiera di protesta fin dal momento immediatamente successivo all'incidente, posto che non emergono circostanze idonee a giustificare un ritardo.

L'inosservanza di tale onere è di per sé sufficiente a comportare l'invalidità della protesta presentata da ITA 25328 contro ITA 25230, per cui può essere assorbito l'esame delle ulteriori contestazioni dedotte dall'appellante in ordine all'effettuazione (o alla percezione) del richiamo alla voce.

Ne consegue che il Comitato per le proteste avrebbe dovuto rilevare che la protesta in questione era invalida e chiudere la relativa udienza, essendo per altro anche da escludere i presupposti per un'azione del Comitato per le proteste in base alla [60.3\(a\).\(1\)](#), in mancanza di lesioni o danni gravi.

Né può assumere rilevanza (secondo quanto evidenziato nelle osservazioni rese in appello dal Presidente del Comitato per le proteste) la carenza di una tempestiva eccezione del protestato, posto che la verifica della validità della protesta è un compito al quale il Comitato per le proteste deve adempiere di ufficio, anche a prescindere da un impulso della parte interessata, come si evince dalla regola [63.5](#) e dall'appendice [M3. 1](#).

In conclusione, la Giuria di Appello, ritenuta la fondatezza delle censure sopra esaminate, letta e applicata la regola [71.2](#), per questi motivi in accoglimento dell'appello proposto da ITA 25230, annulla la decisione impugnata e dichiara invalida la protesta presentata da ITA 25328, con conseguente reintegra in classifica di ITA 25230 nella posizione di arrivo alla 2a prova del Campionato del Lario

disputata il 23 luglio 2005.
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Meo)